



COMUNE di ROSSANO
(Provincia di Cosenza)
www.comune.rossano.cs.it

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 27 Novembre 2013


OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la Concessione d'uso dei Pascoli Comunali.

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 17,45 nella Sede Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

1. Scarcello Vincenzo Antonio	Presidente	SI	14. Lucisano Pietro	Consigliere	SI
2. Antoniotti Giuseppe	Sindaco	SI	15. Marino Ermanno	"	NO
3. Antonelli Lorenzo Maria	Consigliere	SI	16. Mascaro Giuseppe	"	SI
4. Calabrò Pietro	"	NO	17. Mascaro Stefano	"	NO
5. Calabrò Teodoro	"	NO	18. Micciullo Antonio	"	SI
6. Campana Teresa	"	SI	19. Napolitano Domenico	"	SI
7. Chiarello Natale	"	SI	20. Olivo Adelina	"	SI
8. Curia Giovannina	"	NO	21. Primerano Giuseppina Liberata	"	SI
9. De Simone Giovanni	"	SI	22. Rapani Ernesto	"	SI
10. Falco Cosimo	"	NO	23. Scigliano Antonio	"	SI
11. Federico Giandomenico	"	SI	24. Trento Leonardo	"	SI
12. Graziano Antonio	"	SI	25. Uva Anna Patrizia	"	SI
13. Graziano Massimo	"	SI		TOTALE	19

Assume la presidenza il Consigliere Avv. Vincenzo Antonio Scarcello con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Nicola Middono.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sottopone al Consiglio la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.



Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone ai Consiglieri l'inversione del punto all'ODG, inizialmente previsto al n°13, per come proposto dal Consigliere Chiarello.

Prima di procedere alla votazione, il Consigliere Rapani chiede se non si voglia discutere preliminarmente della proposta dallo stesso avanzata sulla dimissioni di tutti i Consiglieri Comunali - in risposta alla Soppressione del Tribunale di Rossano - e del fatto che, a seguito delle recenti vicende Governative, si creino nuovi Gruppi Consiliari.

Il Presidente Scarcello, respinge la proposta e chiede che si proceda con la votazione per l'inversione dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Natale Chiarello, di invertire il punto all'ordine del giorno, con 14 voti Favorevoli e 5 Astenuti (Graziano A., Micciullo, Rapani, Trento e Uva), espressi per alzata di mano, 6 Consiglieri assenti,

DELIBERA

Di invertire l'ODG;


Di trattare al quarto punto all'ODG la "Approvazione del Regolamento per la concessione d'uso dei Pascoli Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Questo Ente è proprietario di terreni che concede in fitto, con regolare contratto, a uso pascolo, (**Ha 2.456,28**), a diversi allevatori di bestiame tipo bovini, caprini e ovini;

Con deliberazione della Giunta Regionale n°218 del 20.05.2011 e s.m.i., il Dipartimento Agricoltura e Foreste e Forestazione delegiferava una prescrizione di massima e di Polizia Forestale nei terreni pascolivi appartenenti ai Comuni della Regione Calabria in particolare, il comma D dell'art.12, della citata legge, prescrive che i terreni pascolivi, appartenenti ai Comuni sprovvisti di piano di assestamento forestale, devono essere utilizzati in conformità a un regolamento d'uso, redatto da Tecnici Agro-Forestali abilitati, pena il divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo.



Considerato che

Questo Ente non si è ancora dotato di regolamento e, nella necessità urgente di averlo, con determina n°446 del 04.04.2013, ha avviato procedura negoziata per la redazione del regolamento d'uso dei pascoli comunali;

Con determina n°574 del 09.05.2013, si è aggiudicato l'incarico il Dott. Peppino Anselmi, che con puntuale e professionale competenza, con la stretta collaborazione del servizio gestione dei fondi rustici comunali di questo Ente, in data 11.06.2013 prot. 17379, ha dotato questo Comune di tutti gli atti al fine di essere sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Vista la relazione Tecnica predisposta dal Dott. Peppino Anselmi;

Visto il parere di regolarità Tecnica del responsabile del servizio (art.49, 1° comma, D. L.vo n°267/2000 e s.m.i.)

Visto il D. Lgs.vo n°267/2000 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n°218/2011 e s.m.i.;

Visto il regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Viste le altre norme vigenti in materia;

Con 14 Voti Favorevoli e 5 Astenuti (A. Graziano, Micciullo, Trento, Rapani e Uva), Assenti i Consiglieri: Calabrò P., Calabrò T., Marino, Falco, Curia e S. Mascaro,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per la Concessione d'uso dei pascoli comunali, che allegato alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;



Di trasmettere copia alla Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione- Area Territoriale di Cosenza, per l'approvazione definitiva.

Indi, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, con 16 voti Favorevoli, 3 Astenuti (Graziano A., Micciullo, Trento), 6 Assenti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si da atto che le dichiarazioni testuali dei sigg. Consiglieri sono contenute nella registrazione della seduta.



COMUNE DI ROSSANO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEI PASCOLI COMUNALI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 50 del 27/11/2013

Art. 1

Campo di applicazione

Con il presente regolamento in applicazione delle normative Regionale, Nazionale e Comunitaria, e nel pieno rispetto delle usanze civiche attive sui terreni montani di questo Ente, viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Rossano e comprendenti pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli arborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi e i boschi stessi. L'esercizio del pascolo, tramite concessione, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" approvate con D.G.R. n. 218 del 20/5/2011 (pubblicato sulla B.U.R. Calabria 01.07.2011, n. 12 - Suppl. Straord.) artt. 12 e 13 e dalle prescrizioni e disposizioni contenute negli elaborati tecnici allegati e facenti parte sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2

Zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile

Le proprietà demaniali sulle quali è possibile effettuare il pascolo, sono quelle indicate nell'allegata cartografia a superficie variabile, sui quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza è calcolata secondo l'allegato A. Tali proprietà ricadenti nel Comune di Rossano possono essere concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento. Non è consentito la destinazione a uso diverso da quello pascolativo dei terreni oggetto del presente regolamento.

Art. 3

Condizioni

I pascoli sono fittati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di contratti con la pubblica Amministrazione. I contratti devono stabilire l'importo del fitto, le condizioni di pagamento, le cauzioni, le penalità, i carichi di bestiame e il periodo di pascolo e riportare come parte integrante, nel contratto, il presente Regolamento.

Il contratto di affitto non è rinnovabile tacitamente. Agli effetti contrattuali, gli affittuari dovranno eleggere domicilio presso la sede del Comune per la durata dell'affitto.



Art. 4

Beneficiari

Il godimento dei pascoli è riservato a chi svolge attività di allevamento di animali, siano essi persone fisiche, giuridiche, singole o associate ed Enti morali con personalità giuridica, che deve essere regolarmente autorizzata e certificata.

Sul pascolo fittato è consentito immettere esclusivamente gli animali di cui è proprietario l'affittuario e di cui vengono, ogni anno, comunicati al Comune i codici-capo e la relativa certificazione sanitaria. E' proibito agli affittuari di immettere sui pascoli fittati, animali appartenenti ad altri non intestatari del contratto.

Art. 5

Ulteriori condizioni

L'affitto riguarda il semplice esercizio del pascolo, entro i confini precisati nell'atto di consegna, restando proibito all'affittuario qualunque sconfinamento, opera o impresa su terreni limitrofi, di proprietà dell'Ente, senza speciale permesso dello stesso. L'affittuario eserciterà il pascolo in modo da sfruttare razionalmente la superficie disponibile e senza danneggiare la conformazione fisica del terreno.

Art. 6

Modalità di concessione


La concessione del fondo è stabilito con bando di gara pubblico con offerta in aumento della base d'asta. L'avviso del bando verrà pubblicato con manifesti murari e sul sito internet ufficiale dell'Ente.

Art.7

Determinazione del carico

Il numero dei capi ed il tipo di bestiame da caricare è fissato per ogni pascolo nel contratto sulla base del prospetto allegato in rapporto alla capacità produttiva del terreno, compatibilmente con quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Il carico potrà essere aumentato a richiesta dell'interessato in seguito ad effettivi miglioramenti eseguiti nel corso dell'affittanza. Sono esclusi dal computo del carico i nati sul pascolo durante il periodo di monticazione. Ai soli fini della determinazione del carico e dell'applicazione delle penalità sono ammessi i seguenti parametri di conversione:

TORI, VACCHE ED ALTRI BOVINI DI ETA' SUPERIORE A 2 ANNI, EQUIDI DI ETA' SUPERIORE A 6 MESI	1,0 UBA
BOVINI DI ETA' COMPRESA TRA 6 MESI E 2 ANNI	0,6 UBA
PECORE	0,15 UBA
CAPRE	0,15 UBA



Art. 8

Durata

Le durate dei contratti, e le modalità, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, in deroga all'ex art.23 L. n° 11/1971 ed ex art. 45 legge n° 203 del 03.05.1982. Il periodo pascolativo di ogni anno per i terreni situati tra i 1.000 metri s.l.m. ed i 1.500 metri s.l.m. è tra il 15 maggio ed il 30 novembre.

In caso di decorso eccezionale delle stagioni, tali termini potranno essere spostati, previa verifica dello stato dei pascoli ed approvazione dell'Area Territoriale competente a cui dovrà essere inoltrata la relativa domanda, almeno dieci giorni prima dei termini stessi.

Art. 9

Risoluzione del contratto

Il contratto si intende risolto se l'affittuario subaffitta il pascolo, faccia concessioni o comodati, senza autorizzazione rilasciata dal Comune. La risoluzione può anche essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti a:

- pagamento puntuale del fitto così per come stabilito nel contratto;
- normale e razionale conduzione, conservazione e manutenzione delle realtà affidate in uso;
- nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui al precedente art.4.

Art.10

Determinazione del canone

Il canone di affitto è fissato nel bando di gara. Lo stesso, verrà annualmente rivalutato del 100% dell'indice ISTAT. Il canone sarà pagato in rate semestrali anticipati decorrenti dalla data di stipula del contratto, da versare entro il giorno 30 del primo mese di ciascun semestre di riferimento (30/11 e 30/05). Relativamente alla prima annata agraria, l'affitto viene determinato in modo proporzionale dalla data di stipula del contratto, alla data della prima annata agraria che decorre dall'11/11 di ciascun anno per terminare il 10/11 dell'anno successivo. A garanzia del totale rispetto degli impegni assunti con il contratto, l'affittuario si impegna a versare una cauzione pari al 50% del canone stabilito.

Art. 11

Divieti

Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10, comma I, della L. 21.11.2000, n. 353); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento o interessate da tagli di rinnovazione, per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali e per le aree citate nell'allegata relazione tecnica e riportate in cartografia.

In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.



Nei boschi comunali il pascolo viene così regolamentato:

- Nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni e quello del bestiame bovino per un periodo di 6 anni;
- Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 m e quello degli animali bovini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
- Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;

Per l'esercizio del pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, si dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata.

Lo stesso ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.

Il pascolo è altresì vietato:

- Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 10, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Area Territoriale;
- Sulle aree rimboschite o in corso di rimboscimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Area Territoriale;
- Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune
- Sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m. 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
- Nell'ambito delle superfici boscate interessate da interventi di ricostituzione che per mancanza di percorsi alternativi si rende necessario l'attraversamento di zone boscate, al pascolo, per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Area Territoriale che indicherà anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali nelle aree.

In ogni caso le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese note agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione del pascolo, previa comunicazione da parte del settore Territorio e Ambiente dell'Ente.

E' fatto divieto assoluto di asportare dai terreni pascolativi materiale legnoso. E' rigorosamente vietato l'asportazione delle deiezioni animali. Tutto il letame, cenere ed altre sostanze fertilizzanti dovranno essere impiegate nel miglior modo possibile alla concimazione dei pascoli. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, stame e legna. E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.



È vietato introdurre nel caso di fondi boscati concessi in affitto, maiali domestici che possono modificare lo stato naturale del sottobosco, al fine di tutelare l'ambiente ed in particolare la flora ipogea ed i miceti.

Art. 12

Compiti del Comune

Il Comune si fa carico di sorvegliare il godimento del pascolo, secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e particolarmente saranno suoi compiti:

- decidere, stabilire, far attuare ogni provvedimento che possa interessare l'uso dei pascoli;
- stabilire il periodo presumibile dell'alpeggio, in armonia con quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- controllare periodicamente il carico dei pascoli e stabilire annualmente le variazioni in relazione all'esito delle migliorie effettuate nell'anno precedente;
- determinare l'importo dell'affitto annualmente e il deposito cauzionale secondo il tipo di utilizzo dei pascoli;
- stabilire le spese nella conduzione del pascolo a carico dell'affittuario e quelle che sono di natura straordinaria gravanti sull'Ente proprietario;
- stabilire, per le opere di natura straordinaria, l'eventuale indennizzo qualora l'affittuario venga autorizzato ad eseguirle in nome e per conto dell'Ente proprietario;
- stabilire le sanzioni amministrative (penalità);
- decidere la sospensione dell'affittanza del pascolo per comprovati e giustificati motivi di qualsiasi natura;
- effettuare i sopralluoghi e le verifiche per accertare il rispetto delle disposizioni del contratto di affittanza e per raccogliere elementi atti a redigere un programma delle attività annuali da svolgere nei pascoli sentiti eventuali suggerimenti e proposte dall'affittuario.

Art.13

Disposizioni per lo spostamento dei capi

Lo spostamento degli animali deve avvenire a bordo di automezzi conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

Gli allevatori interessati alla transumanza devono prioritariamente essere in possesso dei codici pascolo dei terreni sui quali intendono trasferirsi.

Il codice pascolo verrà rilasciato dal Servizio Veterinario competente esibendo copia del contratto di fitto ed attestato catastale dei terreni.



Art.14

Profilassi veterinaria

Gli animali che arrivano al pascolo, provenienti da qualsiasi Comune, dovranno essere muniti di autorizzazione del Sindaco del Comune di provenienza e di certificato di monticazione del Servizio Veterinario competente, nel quale si attesti che gli animali risultino controllati ai fini della tubercolosi, brucellosi e linfocitosi.

E' consentito il pascolo ai soli animali identificati ed elencati negli attestati rilasciati dal Servizio Veterinario.

L'affittuario conserva, a disposizione delle Autorità competenti, detti certificati per tutto il periodo di monticazione.

L'affittuario deve inoltre sottostare a tutte le disposizioni del "Regolamento di Polizia Veterinaria" vigente.

Di tali certificazioni il Comune ne conserverà copia all'atto della consegna dei pascoli.

Appena si ha il dubbio dell'insorgere di qualche malattia, l'affittuario deve isolare gli animali sospetti nel modo più opportuno, disinfettando subito i fabbricati di ricovero e dando immediato avviso al Servizio Veterinario di competenza nonché al Comune.

L'obbligo di denuncia è immediato nei casi seguiti da morte, sia pure per caso fortuito.

Le carni di tali animali non potranno essere seppellite nè vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario.

Art.15

Ulteriori disposizioni

E' proibito tenere cani sui pascoli durante l'alpeggio, eccettuati quelli da guardia, opportunamente custoditi.

Non sono ammessi cani da guardia/scorta alle mandrie durante lo spostamento da un luogo all'altro.

Art.16

Responsabilità dell'affittuario

L'affittuario è tenuto responsabile, dal giorno della monticazione fino a quello della smonticazione, di tutti i danni che saranno commessi nel territorio del pascolo sia da esso affittuario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da terzi, qualora non denunci subito gli autori e compri di aver fatto tutto il possibile per fornire tutte le indicazioni atte alla scoperta del colpevole.

Art. 17

Prescrizioni

I conduttori di bestiame ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti o impedire il passaggio a persone o mezzi con cancelli reticolati ecc., senza la preventiva autorizzazione



del Comune proprietario e dell'Area Territoriale e con le norme da questa stabilite, per quanto direttamente o indirettamente possa riguardare le leggi forestali.

La riparazione e la manutenzione ordinaria di eventuali fabbricati, impianti ed attrezzature, presenti sui pascoli, sono a carico dell'affittuario, il quale dovrà provvedere a mantenerli in perfetto stato, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

Il Comune potrà, del pari, e verso il pagamento del prezzo, consentire il taglio, nei boschi di sua proprietà, della legna secca strettamente necessaria per i bisogni degli allevatori e per la manipolazione dei prodotti del latte, durante il periodo di monticazione. Tutte le spese inerenti a detta assegnazione restano a carico dell'affittuario del pascolo.

Art. 18

Custodia del bestiame

E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età non inferiore a 18 anni.

A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso e più di 100 capi di bestiame minuto. E' consentito il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, purché i terreni interessati siano opportunamente recintati e delimitati a mezzo di chiudende.

Art. 19

Obblighi

Il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo ecc.).

Le acque degli abbeveratoi e delle fontane, debbono essere allontanate in modo da non provocare danni alle pendici sottostanti, oppure convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide favorevoli per gli anfibi e la fauna selvatica in generale.

Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.

Le eventuali operazioni colturali nei terreni (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina ecc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta al competente Servizio Area Territoriale, dietro autorizzazione dell'Ente concedente, il quale entro 30 giorni può imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.



Art. 20

Sospensione del pascolo

Nei pascoli deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale o l'Ente concedente, in qualsiasi momento, può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo.

Art. 21

Sopralluoghi

I sopralluoghi, da effettuarsi per l'osservanza delle norme del presente Regolamento, saranno eseguiti dai Vigili comunali, unitamente al responsabile del procedimento, dal personale del Corpo Forestale dello Stato e comunque da tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, i quali potranno elevare contravvenzioni.

Art. 22

Riferimenti normativi

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto degli artt. 635/636 del Codice Penale, delle disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente, e le norme sui contratti agrari in deroga agli ex artt. n°23 L.11/1971 e art. n°45 della Legge n°203 del 03 Maggio 1982.

Art. 23

Responsabile del procedimento

L'Amministrazione Comunale nominerà un Responsabile unico del procedimento che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne.

Annualmente il Responsabile propone, eventualmente, i provvedimenti necessari per una migliore gestione ed utilizzazione delle superfici pascolative.

Art. 24

Sanzioni

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato della Regione e dell'Ente concedente, per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, e per quelle previste nel contratto di affitto, le sanzioni saranno determinate con Deliberazione della Giunta comunale.



Per il danneggiamento dei pascoli, delle piante e delle strutture e per l'introduzione o l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo, si farà riferimento agli articoli 635 e 636 del Codice di Procedura Penale, escludendo qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

Art. 25

Pubblicazione

Il presente Regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali, e a seguito dell'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.

Ogni atto precedente in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento, si intende abrogato.


Allegato A al Regolamento d'uso dei pascoli del Comune di Rossano

LOCALITA' FONDO	F.GLIO	PARTICELLE	ETTARI	NOTE	UBA/Ha	CARICO MASSIMO BESTIAME IN UBA
COLLE DEL RE' 1° LOTTO	90	32-33-34-35-36-37-38-39-	53,849	SIC Foreste Rossanesi	0,27	14,54
PIANA DEL TESORO	92	1-2-15-16-	35,447		0,30	10,63
VALLETTA	92	5-7-22-	103,0973	SIC Foreste Rossanesi	0,27	27,84
GAMMICELLA	92	9-	0,106	SIC Foreste Rossanesi	0,27	0,03
GAMMICELLA	93	72-73-74-75-77-	30,2625	SIC Foreste Rossanesi	0,27	8,17
S.ONOFRIO	92	11-13-14-	45,77	SIC Foreste Rossanesi	0,27	12,36
CASTANIA	83	44-47-50-51-54-77-78-	79,154	SIC Foreste Rossanesi	0,27	21,37
CASTANIA	90	1-2-3-25-28-	74,518	SIC Foreste Rossanesi	0,27	20,12
CASTANIA	92	4-	1,856	SIC Foreste Rossanesi	0,27	0,50
RINACCHIO	90	4-5-7-10-15-	7,5474	SIC Foreste Rossanesi	0,27	2,04
COZZO DEL PESCO	90	18-19-20-21-22-24-	41,501	SIC Foreste Rossanesi	0,28	11,62
CARBONARA	91	8-9-10-	16,394	SIC Foreste Rossanesi	0,28	4,59
CARBONARA	92	8-	1,649	SIC Foreste Rossanesi	0,28	0,46
DRAGO	92	6-20-21-	81,011		0,30	24,30
COPANA' O BUDERA	82	14-	2,082		0,28	0,58
ARCODERO 1° LOTTO	81	5	209,879	Ha 5 sono esclusi in quanto vi è l'oasi "Cozzo del pesco"	0,28	58,77
ARCODERO 2° LOTTO	81	2-6-7-8-9-19-20-23-24-25-26 27-28-29-33-34-	174,9156	La P.lla n°6 è oggetto di migliorie a valere sul PSR Calabria per 50 Ha	0,28	48,98
MINISTRIA 1° LOTTO	89	26-27-51-	60,241	SIC Foreste Rossanesi	0,28	16,87
COLLE DEL RE' 2° LOTTO	90	16-17-29-30-31-	94,186	SIC Foreste Rossanesi	0,28	26,37
ZAGARIA-S.NICOLA	81	1-3-4-10-11-12-13-14-15-17 18-30-31-32-	78,603		0,28	22,01
ZAGARIA	82	1-2-3-9-10-12-29-33-40-41- 42-44-	45,752		0,28	12,81
CUGNALE DEGLI ALBANESE 2° LOTTO	69	9-36-37-38-42-45-46-54-	137,245	SIC Foreste Rossanesi	0,29	39,80
COZZO S.ONOFRIO	92	10-	165,211	SIC Foreste Rossanesi	0,28	46,26
MANCHE S.ONOFRIO 1° LOTTO	94	1-2-3-4-6-9-13-	194,185		0,30	58,26
MANCHE S.ONOFRIO 2° LOTTO	94	4-5-6-7-8-	159,562		0,30	47,87
CUGNALE DEGLI ALBANESE 1° LOTTO	69	1-10-11-12-13-14-16-17-24- 40-41-43-	141,771		0,30	42,53
CHINICO'	69	25-26-44-48-55-	37,725		0,28	10,56
S.OPOLI	73	62-82	0,4842		0,28	0,14
S.OPOLI	83	1-4-5-25-26-27-28-29-30-	54,009		0,28	15,12
CONCHE-CARBONARA	91	11-12-13-	205,113		0,28	57,43
CUGNALE S.ONOFRIO	8	2-4-6-7-12-20-25-26-27-28- 29-30-31-32-33-34-35-36-37 38-39-40-41-44-	74,3264	Agro di LONGOBUCCO	0,27	20,07
CUGNALE S.ONOFRIO	16	20-21-23-	13,981		0,28	3,91
COLLE DEL RE'	91	1-2-4-5-6-	34,848		0,28	9,76
TOTALE		Ha	2.456,28	MEDIA	0,28	696,67

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Nicola Middonna




IL PRESIDENTE

F.to Avv. Vincenzo Antonio Scarcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune il **05 DIC. 2013** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. (Art. 124, 1° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, **05 DIC. 2013**



IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Rossano **05 DIC. 2013**



Il Responsabile Ufficio delibere

Divenuta esecutiva il _____

perché pubblicata all'Albo Pretorio il _____

per 10 gg. Consecutivi (Art. 124, 1° comma, e Art. 134, 3° comma, D.L.vo 267/2000).

Rossano, li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE